

Comune di
San Colombano al Lambro
Provincia di Milano

REGOLAMENTO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 28.12.2007

S O M M A R I O

Articolo 1 - Istituzione dell'addizionale

Articolo 2 - Determinazione dell'aliquota

Articolo 3 – Base imponibile

Articolo 4 – Soggetto attivo

Articolo 5 – Soggetti passivi

Articolo 6 – Esenzioni

Articolo 7 – Versamenti e pagamenti

Articolo 8 – Rinvio a disposizioni di legge

Articolo 1

Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF , relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici . Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs n° 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n° 449, come modificato dall' articolo 1, comma 10, della Legge 6 giugno 1998 n° 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), pubblicata sulla G.U. n° 299 del 27/12/2006.

Articolo 2

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all'IRPEF è deliberata annualmente, entro il limite massimo stabilito dalla legge ed entro i termini previsti da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con apposito provvedimento dell'organo consiliare da allegare al bilancio medesimo, ai sensi dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006.

2. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali come previsto dal comma 142, lett.A, Legge 296/2006.

3. La deliberazione, ai fini del versamento da parte dei soggetti passivi d'imposta, produce efficacia dalla data della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it <<http://www.finanze.it>> del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

4. Ai fini del comma precedente copia della deliberazione, conforme all'originale, deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio federalismo fiscale - Viale Europa, 242 - 00144 Roma, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite fax al n. 06/59972780 ovvero per estratto mediante posta elettronica all'indirizzo: entrate_dc_fiscalitalocale_udc@finanze.it <mailto:entrate_dc_fiscalitalocale_udc@finanze.it>.

L'estratto della deliberazione deve contenere il codice ISTAT e nome del comune, la provincia, l'anno di riferimento, numero e data della delibera, l'aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento, l'attestazione della conformità all'originale degli elementi contenuti nell'estratto medesimo.

Articolo 3 Base Imponibile

L'aliquota dell'addizionale comunale si applica sul reddito complessivo ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

Articolo 4 Soggetto Attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di San Colombano al Lambro ai sensi del D.Lgs n° 360/98 e successive modifiche e integrazioni

Articolo 5 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale sono i titolari di redditi rilevanti ai fini Irpef aventi il domicilio fiscale presso questo Comune alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Articolo 6 Esenzioni

Ai sensi dell'art. 1 della Legge n° 296 del 27/12/2006, comma 142, lett. B, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite la deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

Articolo 7 Versamenti e pagamenti

1. Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato in due rate:

l) la prima in acconto entro il 16 giugno dell'anno di riferimento, nella misura pari al trenta per cento dell'addizionale calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente ed applicando:

- a) l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento in caso di pubblicazione della deliberazione entro il 15 febbraio;
- b) l'aliquota vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione della deliberazione in data successiva al 15 febbraio.

II) la seconda a saldo dell'addizionale dovuta per l'intero anno unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

III) Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato, all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

2. Non si fa luogo al versamento dell'acconto nel caso in cui non risulti deliberata alcuna aliquota nell'anno precedente.

3. Il versamento è effettuato direttamente a favore del Comune utilizzando apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n° 296/2006..

4. Il pagamento dell'addizionale deve essere effettuato con arrotondamento all'euro intero, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 8

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs 28 settembre 1998 n° 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione di tributi